

## CITTA' DI NIZZA MONFERRATO (PROVINCIA DI ASTI)

**ORIGINALE** 

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 27

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle riunioni del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente*
Simone Nosenzo	SINDACO	Presente
Maria Ausilia Quaglia	CONSIGLIERE	Presente
Denise Orsi	CONSIGLIERE	Assente
Pier Paolo Verri	CONSIGLIERE	Assente
Domenico Davide Perfumo	CONSIGLIERE	Presente
Arturo Cravera	CONSIGLIERE	Presente
Maurizio Martino	CONSIGLIERE	Presente
Tommaso Sileo	CONSIGLIERE	Presente
Valeria Verri	CONSIGLIERE	Preșente
Maurizio Pavone	CONSIGLIERE	Assente
Andrea Forin	CONSIGLIERE	Presente
Elodi Artusio	CONSIGLIERE	Presente
Laura Grasso	CONSIGLIERE	Presente
Anna Lisa Garrone	CONSIGLIERE	Presente
Laura Pavese	CONSIGLIERE	Assente
Massimiliano Spedalieri	CONSIGLIERE	Presente
Mauro Oddone	CONSIGLIERE	Presente
		Totale presenti 13
		Totale assenti 4

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE **Domenico Fragalà** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Maurizio Martino, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

### Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- che, a norma del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### Visto:

che l'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, ha modificato la definizione di "abitazione principale" contenuta nell'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, che ora dispone: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto

stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**CONSIDERATO** che è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ma che entrerà in vigore dal 2025;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.230.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 435.702.30.

CONSIDERATO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote del tributo applicate nel 2023;

Visto il seguente parere di legittimità preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

Visto il seguente parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri che hanno partecipato alla relativa discussione ed il cui contenuto integrale è registrato nel verbale digitale della seduta;

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri votanti	n. 13
Voti a favore	n. 13
Voti contrari	n
Astenuti	n

## DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, per le quali viene previsto in bilancio alla risorsa 1003 l'importo di € 2.230.000,00:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 4 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 7) Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce" (art. 1, comma 751, L. n. 160/2019 e s.m.i.): Esenti.
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
- 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 3) Di provvedere, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 -, e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché nel rispetto della circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, ad inviare la presente deliberazione consiliare, ai fini di efficacia della medesima, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine di legge, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle Finanze.

.